



Reggio Emilia

# NEWSLETTER CNA

*essere informati per vincere insieme le nuove sfide del mercato*



## FISCALE E TRIBUTARIO

N°4 – 16/06/2011

### Innalzamento ricavi per regime contabilità semplificata



### **Innalzamento dei limiti di ricavi per l'ammissione alla contabilità semplificata**

Con il cosiddetto "Decreto Sviluppo" in vigore dal 14 maggio 2011 vengono innalzati i limiti di ricavi oltre i quali scatta l'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria.

Si sottolinea che quanto di seguito precisato tiene conto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel 2001 in riferimento al precedente innalzamento dei limiti previsti per l'ammissione alla contabilità semplificata da parte delle imprese di servizi.

Inoltre, si ritiene opportuno sottolineare che il Decreto è in corso di conversione.

i limiti di ricavi oltre i quali scatta l'obbligo per la tenuta della contabilità ordinaria passano da:

- Da euro 309.874,14 a euro 400.000 per le imprese che svolgono attività di servizi
- Da euro 516.456,90 a euro 700.000 per le imprese che svolgono altre attività

Nelle ipotesi di svolgimento di attività miste (servizi e altre attività) per verificare che siano rispettati i nuovi limiti di ricavi si dovranno applicare le disposizioni già previste dall'art. 18 del DPR 600/73 e cioè:

- in caso di distinta annotazione dei ricavi si farà riferimento all'ammontare di ricavi relativi all'attività prevalente;
- in mancanza di distinta annotazione dei ricavi si devono considerare prevalenti le attività diverse dai servizi.

### **Decorrenza della disposizione**

In assenza di una specifica disposizione nell'ambito del D.L. Sviluppo che sancisce la decorrenza della norma, stando a quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella CM 24.8.2001 80/E, per il precedente innalzamento del limite di ricavi avvenuto nel 2001, si dovrà individuare il regime naturale di tenuta della contabilità per il 2011 verificando se nel 2010 siano o meno stati superati i nuovi limiti.

Premesso che fino al 13 maggio 2011 dovranno essere stati osservati tutti gli adempimenti richiesti per la tenuta della contabilità ordinaria (salvo modifiche al testo della norma in sede di conversione del D.L. o di chiarimenti in senso contrario da parte dell'Agenzia delle Entrate), a decorrere dal 14 maggio 2011, se nel 2010 non sono stati superati i nuovi limiti, si potrà abbandonare l'utilizzo del libro giornale ed effettuare tutte le registrazioni, comprese quelle rilevanti ai soli fini delle imposte sui redditi, esclusivamente sui registri Iva.

Dovrebbero fra l'altro essere fatte salve le registrazioni delle operazioni rilevanti ai soli fini delle imposte sui redditi già effettuate fino al 13 maggio 2011 sul libro giornale, con la conseguenza di non doverle riprodurre sui registri Iva.

A tal proposito si precisa che sul libro giornale dovranno essere annotati i fatti amministrativi, per i quali il termine di registrazione scade entro il 13.05.2011. Tenendo conto che in base all'art. 22 del D.P.R. 600/73 ci sono 60 giorni di tempo per effettuare le registrazioni contabili, nel libro giornale dovranno essere annotati i fatti amministrativi accaduti dal 1° gennaio 2011 e almeno fino al 14 marzo 2011.

Il solo problema tecnico che si potrà porre sarà quello, in sede di predisposizione del quadro RG della dichiarazione dei redditi relativa al 2011, di ricordare le registrazioni effettuate in parte sul libro giornale ed in parte sui registri Iva.

### **Considerazioni: soggetti che nel 2010 applicavano il regime di contabilità semplificata**

Si ritiene opportuno fare alcune considerazioni, con riferimento ai soggetti che dal 2011, sulla base del volume di ricavi realizzato nel 2010, sono stati obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria, e che ora invece possono adottare la contabilità semplificata.

L'aver già impostato la contabilità ordinaria, può rappresentare, per l'impresa, l'occasione, seppur limitatamente all'anno 2011, di avere a disposizione uno strumento conoscitivo e di analisi (il bilancio), in grado di esprimere concretamente la realtà aziendale, dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista patrimoniale.

A favore della scelta di "ritornare" in contabilità semplificata, possiamo indicare un elemento, non propriamente fiscale, ma economico, consistente nella minore spesa che l'impresa deve sostenere per la tenuta della contabilità, salvo considerare l'onere aggiuntivo che eventualmente dovrà sostenere per la gestione del "passaggio".

Va, inoltre, evidenziato che nell'effettuare le necessarie valutazioni su tale passaggio, occorre fare ulteriori considerazioni avendo riguardo all'ammontare di ricavi realizzati nell'anno 2010.

È evidente, infatti, che dovrà essere valutata diversamente un'impresa che nel 2010 ha realizzato ricavi per 390 mila euro (attività servizi) o 690 mila euro (altre attività) rispetto ad un'impresa che, nello stesso anno, ne ha realizzati ad esempio 315 mila o 530 mila a seconda dell'attività svolta.

In particolare, se lo scostamento tra i limiti di ricavi previsti dalla norma e quelli conseguiti nel 2010 è molto basso, nella valutazione da effettuare si dovrebbe tenere conto di quanto segue:

1. evitare di passare al regime semplificato se esistono prospettive di crescita per l'impresa
2. tenere conto del rischio di emersione di maggiori ricavi a seguito di accertamento induttivo/analitico relativo al periodo d'imposta 2010, che possono comportare il superamento dei nuovi limiti introdotti dal D.L. in commento.

### **ASPETTI ORGANIZZATIVI**

Qualora il contribuente decida di abbandonare la contabilità ordinaria, e di ripristinare la contabilità semplificata, in presenza del solo libro giornale, che costituisca anche registro unico agli effetti dell'Iva, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 633/72, dovranno essere predisposti i registri IVA, da utilizzare per le registrazioni dal 14 maggio 2011.

Se il contribuente sia in possesso del libro giornale e dei registri Iva, potrà effettuare su questi, dal 14 maggio 2011, tutte le registrazioni, comprese quelle rilevati ai soli fini delle imposte sui redditi.